

(N. 1121)

**SENATO DELLA REPUBBLICA****DISEGNO DI LEGGE**presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ROMITA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(ERMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1955

Autorizzazione della spesa di lire 21.800.000 per l'aumento del contributo statale per la basilica di San Marco in Venezia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 171, venne autorizzata la spesa di lire 96.000.000, a titolo di contributo dello Stato per le opere di consolidamento, di ricostruzione e restauro della Basilica di San Marco in Venezia, spesa da corrispondersi in dieci annualità di lire 9.600.000 ciascuna, a partire dall'esercizio finanziario 1947-48.

Successivamente, in conseguenza degli aumenti della mano d'opera e dei materiali, si rese necessario incrementare il predetto stanziamento e con la legge 25 luglio 1952, n. 1115, venne autorizzata una ulteriore spesa di lire 50.000.000 (di cui lire 19.200.000 in aggiunta a quella stabilita col decreto legislativo n. 171) e lire 30.800.000 per lavori straordinari al campanile.

Detta maggiore spesa è stata stanziata per lire 34 milioni (di cui lire 3.200.000 per

la Basilica e lire 30.800.000 per il campanile) nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-1952 e per lire 3.200.000 sui corrispondenti capitoli degli stati di previsione per gli esercizi dal 1952-53 al 1956-57 compreso.

Peraltro, si è dovuto constatare che, nonostante i lavori finora eseguiti le condizioni dell'insigne Basilica richiedono ulteriori opere allo scopo di realizzare l'integrale consolidamento e restauro del sacro edificio.

Per raggiungere tale scopo si rende necessario nei due esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 elevare lo stanziamento già concesso con le disposizioni di legge sopra citate di almeno 10.900.000 lire annue con un onere complessivo di lire 21.800.000.

È stato a tale scopo predisposto l'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 21.800.000 in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948 n. 171 e all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 1115, a titolo di ulteriore contributo per il consolidamento, ricostruzione e restauro di opere nella Basilica di San Marco in Venezia.

## Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo graverà sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici e sarà ripartita in due esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1955-56.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà con una corrispondente aliquota dei fondi di cui al capitolo « Spese per la esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56 in gestione al Magistrato delle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia ed al corrispondente capitolo dell'esercizio finanziario 1956-57.